



ORIGINALE

COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

Codice Ente 26363

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **39** reg. delib.

del **12/10/2023**

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI CASTEGGIO, CERVESINA, MEZZANINO E VERRETTO (COMUNI DI CLASSE SC4). SEDE DI SEGRETERIA CLASSE III

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **DODICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **21:00** - nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di prima convocazione.

Risultano:

N. ordine		Presenti	Assenti	N. ordine		Presenti	Assenti
1.	VIGO Lorenzo	X		8.	CHIODA VALERIA		X
2.	MUSSI Andrea	X		9.	FRASCHINI ALESSANDRO	X	
3.	RAFFINETTI Anna	X		10.	LA COGNATA Giuliana	X	
4.	GUERCI Milena	X		11.	SEGGIO Salvatore	X	
5.	PICCININI PAOLO	X		12.	SPANU VALENTINA	X	
6.	TAGLIANI Andrea	X		13.	POGGI STEFANO		X
7.	DE PAOLI FABIANA	X					

TOTALE 11 2

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Dr. Daniele Bellomo**

Il Sig. **PICCININI PAOLO** - **Presidente**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma2, lett.c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO l'art.30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 secondo cui gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi determinati.

PRESO ATTO che la convenzione è un accordo organizzativo con il quale gli Enti Locali fanno fronte ad esigenze di collaborazione grazie al coordinamento gestionale nell'esercizio di funzioni, servizi ed attività.

VISTO l'art.98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, secondo cui i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, hanno la possibilità di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale.

VISTO l'art.10, comma 2 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n.465, secondo cui le convenzioni stipulate tra Comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.

VISTO l'art.7, comma 31 ter, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n.12, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (AGES), prevedendo la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno. Conseguentemente, oggi, la continuità delle funzioni già attribuite alla soppressa Agenzia è garantita, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni Regionali, avvalendosi degli uffici e del personale delle Sezioni Regionali della stessa Agenzia.

VISTA la Deliberazione n.270/201 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina della costituzione del servizio di Segreteria comunale in forma convenzionata.

VISTA la Deliberazione n.150/19 del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, recante la disciplina del procedimento di nomina del Segretario Comunale presso una sede di Segreteria convenzionata.

CONSIDERATO che la Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale costituisce una soluzione organizzativa flessibile ed adeguata rispetto alle dimensioni dei singoli enti, alle loro necessità nonché alle loro disponibilità finanziarie.

VISTO l'art. 16 ter, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8 che ha approvato il nuovo criterio di classificazione delle sedi di segreteria convenzionate, in forza del quale «La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'art.98, comma 3, del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n.267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati».

VISTO l'art.2, commi 1, 2 e 3 del Ministero dell'Interno del 21.10.2020 , recante "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale", a mente del quale: "1.Le sedi di segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art.16 ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.8, ai fini della nomina del segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di tutti gli enti aderenti alla convenzione. Possono partecipare ad una medesima convenzione fino a cinque enti. 2. La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o dal presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila. 3. Le convenzioni per l'ufficio di segretario sono comunicate, ai sensi dell'art.98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, all'albo dei segretari comunali e provinciali, per la presa d'atto da parte dell'Albo nazionale ovvero delle sezioni regionali secondo la rispettiva competenza, ai fini della classificazione della sede e assegnazione del segretario individuato".

VISTA la Circolare Ministero dell'Interno-Dipartimento per Affari Interni e Territoriali Prot.149 in data 01.12.2020, avente per oggetto "Nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020".

DATO ATTO che sono intercorsi positivi contatti per la costituzione di una convenzione di segreteria tra i comuni di:

- Casteggio (comune di classe SC4 con abitanti 6485 al 31/12/2022)
- Cervesina (comune di classe SC4 con abitanti 1120 al 31/12/2022)
- Mezzanino (comune di classe SC4 con abitanti 1330 al 31/12/2022)
- Verretto (comune di classe SC4 con abitanti 371 al 31/12/2022);

DATO ATTO che la convenzione tra i citati comuni assomma n. 9306 abitanti e pertanto è classificabile di classe III (da 3.001 a 10.000 abitanti)

VISTO il CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020.

VISTO il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001 nelle disposizioni confermate dall'art.1 del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali sottoscritto in data 17 dicembre 2020.

VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata dell'Ufficio del Segretario Comunale, il cui testo viene allegato, sotto la lettera "A", al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che l'allegato schema di Convenzione di Segreteria comunale indica tutti gli elementi richiesti dal sopra menzionato art.10 D.P.R.04.12.1997 n.465 ed assegna al Comune di Casteggio il ruolo di Comune capo convenzione.

RITENUTO l'allegato schema di convenzione meritevole di approvazione (allegato A).

ACQUISITI ed ALLEGATI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49, comma I, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,

La discussione è integralmente riportata nell'allegata registrazione audio/video del punto posto all'ordine del giorno firmata digitalmente dal segretario comunale. Il verbalizzante attesta che il documento informatico allegato, contenente gli accadimenti oggetto di ripresa audio/video, occorsi alla sua vista e presenza, rappresenta e costituisce verbale della seduta a tutti gli effetti;

CON VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n.11;
Consiglieri Astenuti n.//;
Voti Contrari n.1 (La Cognata);
Voti Favorevoli n.10.

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:

1. DI APPROVARE la costituzione di un'unica sede di segreteria comunale, di classe III fra i comuni di Casteggio, capo convenzione, e di Cervesina, Mezzanino e Verretto;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipulare fra tutti i sindaci dei comuni individuati al precedente punto 1 , così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO CHE la convenzione di segreteria
 - A. Avrà la durata di anni cinque;
 - B. Successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del procedimento, alla Sezione Regionale della Lombardia dell'"Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria.
 - C. Costituisce una nuova sede di segreteria comunale vacante in quanto tutti i comuni in convenzione non hanno un segretario comunale titolare.
 - D. Diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.

Successivamente,

Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale:
con voti favorevoli 10;
contrari 1 (consiglieri: La Cognata);
astenuti 0 (consiglieri//),

espressi per alzata di mano, su n. 11 presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(PICCININI PAOLO)

Il Segretario Comunale
(Daniele Bellomo)

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate